

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

# Con le fatture false si va dentro

*Per questo tipo di frode, oltre i 100 mila euro pene da 4 a 8 anni di carcere e applicabilità della confisca per equivalente. Sanzioni ridotte sotto questa soglia*

Per i grandi evasori minimo quattro anni e massimo otto di carcere per l'uso di fatture false, oltre all'applicabilità della confisca per sproporzione. Spunta però un'attenuante, e cioè una pena ridotta, solo a patto che gli importi fasulli siano al di sotto dei 100 mila euro. Lo prevede il decreto fiscale, per effetto delle modifiche concordate negli incontri tra i partiti di maggioranza che hanno preceduto il consiglio dei ministri di lunedì notte.

*Loconte-Mentasti a pag. 31*

MANOVRA 2020/ Intesa raggiunta sul decreto fiscale. Introdotto limite di gravità

## Fatture false con l'attenuante

**Aumentate le sanzioni al superamento dei 100.000 €**

DI **STEFANO LOCONTE**  
E **GIULIA MENTASTI**

**P**er i grandi evasori minimo quattro anni e massimo otto di carcere per l'uso di fatture false, oltre all'applicabilità della confisca per sproporzione. Spunta però un'attenuante, e cioè una pena ridotta, solo a patto che gli importi fasulli siano al di sotto dei 100 mila euro. Lo prevede il decreto fiscale, per effetto delle modifiche concordate negli incontri tra i partiti di maggioranza che hanno preceduto il consiglio dei ministri di lunedì notte.

Il reato oggetto di riforma è quello di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000, che reprime la frode fiscale realizzata mediante l'impiego di fatture false, ovvero l'ipotesi di evasione considerata più insidiosa, in quanto la dichiarazione non si limita a indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma è supportata da un impianto contabile e documentale fasullo.

Ciò detto, nella bozza di decreto che circolava sino a pochi giorni fa, pareva che si sarebbe aumentato solo il limite massimo di pena (passando da sei a otto anni di reclusione), ma non quello minimo (lasciandolo a un anno e mezzo): scelta giustificata dal fatto che il reato in esame non prevede soglie di punibilità e

che quindi, a prescindere dal quantum sottratto a tassazione, qualora in dichiarazione ci si avvalga di fatture false (anche una sola fattura per poche centinaia di euro sarebbe sufficiente), la condotta fa scattare la rilevanza penale.

Sarebbe stato così affidato al giudice il compito, discrezionale pur secondo i parametri previsti dalla legge, di calibrare la sanzione all'interno di un ampio range, sino a mantenersi vicino al minimo edittale laddove avesse ritenuto l'evasione di modesta entità.

Invece, a conclusione del Cdm il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha reso noto che anche il limite minimo viene innalzato, addirittura a quattro anni di reclusione.

Quale contraltare tuttavia,

spunta un'attenuante, ovvero si prospetta di conservare l'attuale trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi resta al di sotto dei 100 mila euro: in altre parole, è il legislatore a circoscrivere le condotte che, pur integranti il reato, risultino meno offensive dell'interesse erariale e a prevedere per esse una minor pena.

In realtà, l'inserimento di un'ipotesi attenuata in seno all'art. 2 è già stata sperimentata in passato (si veda tabella

in pagina): originariamente la

norma si chiudeva con un terzo comma, per cui se l'ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore a 154.937,07 euro, si applicava la reclusione da sei mesi a due anni.

Poi con dl 138/2011 tale circostanza è stata abrogata, e, nonostante le critiche, pure in occasione della riforma penal-tributaria del 2015 si decideva di non reintrodurla. Ora pare ritornare, seppur rimodulata alla luce di un quadro sanzionatorio complessivamente più rigido e gravoso. Ma non finisce qui. Scatta infatti l'estensione anche ai reati tributari

della confisca «per sproporzione» (già applicabile ad altri reati, in primis quelli di criminalità organizzata, selezionati dal Legislatore per la loro gravità) e così chiamata proprio perché consente, pronunciata sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il sequestro di quei beni di cui il condan-



nato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

In pratica, mentre la con-

fisca «tradizionale» richiede un vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, con questa nuova previsione si dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra i beni e la persona nei cui confronti sia intervenuta la condanna.

La confisca «per sproporzione» è qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza, così da essere regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione: in sostanza, sarà applicabile anche ai casi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma.

Sulla disposizione è prevista un'entrata in vigore nel momento della conversione in legge del decreto fiscale. «Si è raggiunta un'intesa ragionevole e di buon senso, inserendo una serie di misure nel decreto ma facendole entrare in vigore dopo la conversione in legge nel decreto fiscale» ha spiegato Antonio Misiani, viceministro dell'economia, «vuol dire che il parlamento ha 60 giorni di tempo per inserire correttivi, qualora emergano elementi per migliorare il testo».

—© Riproduzione riservata—

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

### Come cambia la norma (i vari passaggi dell'art. 2 del dlgs 74/2000)

Prima del dl 138/2011	Dopo il dl 138/2011	Dopo il dlgs 158/2015	Come potrebbe essere dopo il decreto fiscale
1. È punito con la reclusione <b>da un anno e sei mesi a sei anni</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni <b>annuali</b> relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.	È punito con la reclusione <b>da quattro a otto anni</b> chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. [...]	2. [...]	2. [...]	2. [...]
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è <b>inferiore a euro 154.937,07</b> , si applica la reclusione <b>da sei mesi a due anni</b> .	<b>3. ABROGATO</b>	<b>3. ABROGATO</b>	2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è <b>inferiore a euro 100.000</b> , si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.